



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/12/2009

=====

ADDI' 23/12/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	Assessore	PARRONCINI	Giuseppe	"
DALIA	Francesco	"	RODANO	Giulia	"
DI CARLO	Mario	"	SCALIA	Francesco	"
DI LIEGRO	Luigina	"	TIBALDI	Alessandra	"
DI STEFANO	Marco	"	VALENTINI	Daniela	"
FICHERA	Daniele	"	ZARATTI	Filiberto	"
MANCINI	Claudio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - MANCINI - NIERI - RODANO - VALENTINI - ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 990

Oggetto:

Attuazione art. 25 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31 (Finanziaria 2009): adeguamento della Convenzione tra la Regione Lazio e la Società LAit s.p.a., Approvazione dello schema di convenzione.





990 23 DIC. 2009 *PC*

Oggetto: Attuazione art. 25 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31 (Finanziaria 2009): adeguamento della Convenzione tra la Regione Lazio e la Società LAit s.p.a., Approvazione dello schema di convenzione.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Tutela dei consumatori e Semplicificazione Amministrativa;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

PREMESSO che in attuazione dell'articolo 32, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche, è stato istituito, il Sistema Informativo Regionale, di seguito denominato SIR, per favorire lo sviluppo dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi dell'Amministrazione regionale;

VISTA la deliberazione n. 1977 del 19 settembre 2000 concernente l'indirizzo politico per la costituzione di una "Società per l'informatica e la telematica regionale" al fine di migliorare e ottimizzare le caratteristiche di erogazione di beni e servizi informatici per l'intera Regione Lazio;

CONSIDERATA la legge regionale n. 20 del 3 agosto 2001, con la quale la Regione Lazio ha stabilito le "norme per la promozione della costituzione della società regionale per l'informatica", art. 1, 2, 3 e 4, denominata "Laziomatica", cui è stato affidato l'incarico per la realizzazione, l'organizzazione e la gestione del SIR;

VISTO l'atto costitutivo della suddetta Società al rogito in data 13.11.2001, rep. n. 5117, raccolta n. 1600;



930 23 DIC. 2009 *Dr*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1079 del 02/08/2002 relativa all'approvazione dei criteri per l'attuazione della convenzione tra Regione Lazio e Laziomatica S.p.a. in base all'art. 3 della L.R. n. 20 del 3 agosto 2001;

PREMESSO che, l'articolo 21 della Legge Regionale n. 32 del 18/09/2002, stabilisce che: "All'art. 3 della L.R. 20/2001 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1.bis Le risorse finanziarie attribuite alla Laziomatica S.p.A. sono assoggettate, in quanto compatibili, alla disciplina dei fondi speciali di cui all'art. 24 della L.R. 8/1999 e successive modifiche";

CONSIDERATO che con la Deliberazione della Giunta Regionale 1396 del 18 ottobre 2002 è stato stabilito che le attività della Società Laziomatica S.p.a. in merito alla realizzazione del SIR, sono finanziate con risorse attinte dal Fondo di rotazione assoggettato alla disciplina dei fondi speciali di cui all'art. 24 della LR 6/1999;

VISTA la Convenzione tra la Regione Lazio e la Società Laziomatica S.p.a. reg. cron. n. 2692 del 04.03.03, con la quale si è provveduto ad affidare alla suddetta la realizzazione, l'organizzazione e la gestione del SIR;

VISTO che si è reso necessario provvedere alla stipula di una nuova convenzione, per regolare i rapporti contrattuali, attualmente in atto, tra la Regione Lazio e la Laziomatica S.p.A., per la realizzazione, organizzazione e gestione del S.I.R., approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 214 del 10/04/2006, reg. cron. n. 7298 del 25/05/2006;

VISTO il verbale repertorio 60459, trasmesso con nota n. 80945 del 20.06.2006, con il quale la Società suddetta ha deliberato la modifica della propria denominazione sociale da Laziomatica S.p.a. a LAit S.p.a.;

PRESO ATTO che, con l'art. 25 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31 (legge finanziaria 2009), si dispone, a favore della LAit S.p.a., l'istituzione di un fondo di dotazione per le spese, sia di parte corrente, che di parte capitale, su appositi capitoli delle unità previsionali di base S25 ed S26;



990 23 DIC. 2009 *Dr*

RITENUTO pertanto, necessario, dover apportare alla convenzione attualmente in essere tra la Regione Lazio e la Soc. LAit Spa, le modifiche che ne consentano l'adeguamento alla suddetta norma finanziaria;

VISTO lo schema di convenzione per la realizzazione, organizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale (S.I.R.), parte integrante della presente deliberazione;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

tutto ciò premesso e considerato all'unanimità

### DELIBERA

- di approvare l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in applicazione dell'art. 25 della L. R. 24/12/2008 n. 31 (Finanziaria 2009);

Il Direttore della Direzione regionale Tutela dei Consumatori e Semplicazione Amministrativa provvederà alla stipula della suddetta convenzione.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 28 DIC. 2009

  
Convenzione





ALLEG. alla DELIB. N. 990  
DEL 23 DIC. 2009

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE (S.I.R.)**




**TRA**

la **REGIONE LAZIO**, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 12, c.a.p. 00145, codice fiscale 80143490581 (di seguito anche "Regione"), in persona del \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;


**E**

la **LAit - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, c.a.p. 00145, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma IT06824201005, iscritta nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) di Roma con il n. 993094 (nel seguito anche "LAit" o "Società"), in persona del \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri di conferitigli dallo Statuto sociale;



**PREMESSO CHE**

- con Legge regionale n. 20 del 3/08/2001 e con atto notarile del 13/11/2001 (Rep. n. 5117 - Racc. n. 1600), è stata rispettivamente promossa e costituita una società per azioni a prevalente capitale regionale, denominata Laziomatica S.p.A. (nel seguito "Laziomatica"), al fine di realizzare, organizzare e gestire il Sistema Informativo Regionale (nel seguito anche "S.I.R."), quale insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni regionali, degli Enti dipendenti e degli Enti locali della Regione stessa, nonché delle necessarie interconnessioni con altri sistemi informativi locali e nazionali, pubblici e privati;
- b) l'art. 3, comma 1, della Legge regionale n. 20/2001 prevede che l'affidamento alla Laziomatica della realizzazione, organizzazione e gestione



del S.I.R. sia disciplinato con apposita convenzione, da stipularsi sulla base di specifici criteri determinati dalla Giunta regionale;

- c) con Deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 2/08/2002, sono stati approvati i criteri per l'attuazione della convenzione di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 20/2001;
- d) con l'art. 21 della Legge regionale n. 32 del 18/09/2002 è stato introdotto il comma 1-bis dell'art. 3 della Legge regionale n. 20/2001, che prevede l'assoggettamento delle risorse attribuite alla Laziomatica, in quanto compatibili, alla disciplina prevista per i fondi speciali di cui all'art. 24 della Legge regionale n. 6 del 7/06/1999;
- e) con Deliberazione della Giunta regionale n. 1396 del 18/10/2002 sono stati integrati i criteri per l'attuazione della convenzione di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 20/2001, in attuazione di quanto previsto dall'art. 21 della Legge regionale n. 32/2002;
- f) con Deliberazione della Giunta regionale n. 125 del 21/02/2003, è stato approvato lo schema di convenzione di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 20/2001;
- g) la Regione e la Laziomatica, in data 04/03/2003, hanno stipulato la convenzione (Reg. Cron. n. 2692), per la realizzazione, organizzazione e gestione del S.I.R., disciplinando le modalità di prelievo delle risorse finanziarie dal Fondo di rotazione di cui all'art. 21 della Legge regionale n. 32/2002;
- h) successivamente la Regione e la Laziomatica, nel loro rinnovato assetto di governo, anche alla luce dell'esperienza acquisita, in data 25.05.2006 hanno stipulato una nuova convenzione (Reg. cron. n. 7298) per la realizzazione, organizzazione e gestione del S.I.R.;
- i) la Laziomatica, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 08/06/2006, ha modificato la denominazione della propria ragione sociale in LAit – LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.;
- j) recentemente, l'Assemblea Straordinaria dei soci della LAit, nella seduta del 12/05/2009, ha modificato lo Statuto sociale, allo scopo di rafforzare la



conformità della struttura organizzativa ed operativa della Società al modello c.d. "in house providing";

- k) la presente convenzione intende disciplinare le nuove modalità di realizzazione, organizzazione e gestione del S.I.R., disciplinando le modalità di prelievo delle risorse finanziarie dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 21 della Legge regionale n. 32/2002 e dal Fondo di dotazione di cui all'articolo 25 della Legge regionale n. 31/2008, anche alla luce delle rinnovate modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo da parte della Regione Lazio, garantendo contestualmente un'adeguata autonomia operativa alla LAit;
- l) con deliberazione della Giunta regionale n. .... del ..... è stato approvato lo schema di nuova convenzione.

**Tutto ciò premesso e considerato, tra la Regione e la LAit (nel seguito, congiuntamente, anche "Parti") come in epigrafe indicate, domiciliate e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:**



#### **Articolo 1**

##### ***(Valore delle premesse e degli allegati)***

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Articolo 2**

##### ***(Scopo e oggetto della Convenzione)***

1. La presente Convenzione intende disciplinare i rapporti tra la Regione e la LAit relativamente allo svolgimento delle attività volte alla progettazione, realizzazione, organizzazione e gestione del Sistema Informativo Regionale (S.I.R.). Il SIR è l'insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni regionali, degli Enti dipendenti e degli Enti locali



della Regione stessa, nonché delle necessarie interconnessioni con altri sistemi informativi locali e nazionali. Il SIR è strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneità, interoperabilità ed integrazione.

2. In particolare, la presente Convenzione ha ad oggetto l'esecuzione, da parte della LAit, delle attività volte a:
  - a) prestare alla Regione, direttamente e/o in qualità di stazione appaltante, servizi di ricerca, progettazione, realizzazione, approvvigionamento, gestione e sviluppo, formazione e aggiornamento professionale, in materia informatica e telematica;
  - b) orientare e promuovere lo sviluppo dell'informatica e della telematica della Regione, mediante il supporto al censimento dei fabbisogni e all'identificazione degli obiettivi strategici prioritari, nonché attraverso la predisposizione di programmi operativi, compatibilmente con le risorse (finanziarie - strumentali - umane) a disposizione;
  - c) agevolare e curare il coordinamento tecnico e operativo di sistemi e dati informatici e telematici della Regione, degli Enti dipendenti e degli Enti locali regionali, anche attraverso lo scambio di informazioni e di conoscenze, per la standardizzazione delle procedure e dei protocolli.
3. Per tutte le suddette attività, la Regione, nei confronti della propria Società in house, esercita le funzioni di indirizzo e controllo, strategico e operativo, mentre la LAit svolge autonomamente le corrispondenti attività esecutive, fermo restando quanto previsto nel seguito della presente Convenzione.
4. Tutti i rapporti contrattuali intrattenuti dalla Regione per la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi informatici e telematici dovranno essere trasferiti alla LAit entro e non oltre 90 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, previa predisposizione degli atti a tal fine necessari da parte delle Direzioni Regionali intestatarie, in accordo con la Società.
5. La LAit cura la predisposizione e la gestione dei rapporti contrattuali volti alla fornitura di beni e/o alla prestazione di servizi informatici e telematici in favore della Regione, anche avvalendosi della collaborazione delle Direzioni





regionali direttamente interessate, fermo restando che tutti i suddetti rapporti contrattuali devono essere comunque intestati alla LAit.

### Articolo 3

#### **(Durata e rinnovo della Convenzione)**

1. La durata dell'efficacia della presente Convenzione decorre dalla stipula e cessa il 31 dicembre 2014, salvo proroga della scadenza espressamente concordata per iscritto tra le Parti.
2. In considerazione di quanto sopra, resta inteso che la durata della presente Convenzione non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata oltre il suddetto termine di scadenza.
3. In caso di rinnovo, le Parti si impegnano reciprocamente ad avviare il relativo procedimento, ivi compresa la raccolta e l'elaborazione delle informazioni a tal fine necessarie, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di scadenza della durata della presente Convenzione.



### Articolo 4

#### **(Struttura regionale dedicata)**

1. La Regione Lazio, al fine di esercitare le funzioni di indirizzo e controllo per l'attuazione del S.I.R. e di identificare un'unica interfaccia operativa della LAit nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, individua nella Direzione Regionale "Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa" (nel seguito anche "Direzione Regionale") la struttura regionale dedicata.
2. Gli affidamenti a LAit di attività riguardanti l'attuazione del SIR, non preventivamente concordati con la Direzione Regionale di cui al comma precedente, dovranno ritenersi, a tutti gli effetti giuridici ed economici, non rientranti nella presente Convenzione.
3. La Direzione Regionale, per le attività di cui ai commi precedenti, può avvalersi di un Comitato consultivo (nel seguito "Comitato"). Tale Comitato è composto da un massimo di 5 (cinque) membri di provata competenza ed



esperienza in materia di ICT, metodologie e management, scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale ovvero tra soggetti esterni.

4. La Direzione Regionale, anche sulla base delle indicazioni delle altre Direzioni regionali interessate all'attuazione del S.I.R. e/o della LAit, può sottoporre al Comitato proposte, pareri e osservazioni che abbiano ad oggetto i Programmi Strategici ed Operativi di cui all'articolo successivo. Il Comitato può presentare informative e segnalazioni alla Direzione regionale ogni qual volta lo ritenga opportuno e urgente.
5. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta e restano in carica per tre anni, salvo revoca da parte dell'Amministrazione.
6. I componenti del Comitato, se esterni al personale dipendente della Regione, usufruiscono di un gettone di presenza per le riunioni, in conformità con quanto previsto dai vigenti regolamenti regionali.



#### **Articolo 5**

##### ***(Programmi Strategici ed Operativi)***

1. La Direzione Regionale provvede a redigere il Programma Strategico Triennale (nel seguito anche "P.S.T."), anche avvalendosi della collaborazione del Comitato e dei contributi da quest'ultimo eventualmente raccolti. Il P.S.T. indica gli obiettivi strategici da perseguire per l'attuazione del S.I.R. nel periodo di riferimento.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, approva il suddetto P.S.T. entro e non oltre il 15 novembre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento.
3. La Direzione Regionale, provvede all'elaborazione del Programma Operativo Annuale (nel seguito anche "P.O.A."), sulla base delle indicazioni e degli obiettivi strategici contenuti nel P.S.T. e delle indicazioni prodotte dalla LAit attraverso un documento, (denominato documento dei fabbisogni), che la LAit si impegna a consegnare alla Direzione regionale di cui al punto 1 del presente articolo, in tempo utile per la predisposizione del P.O.A., contenente i propri costi di funzionamento e i progetti da realizzare, con



particolare riferimento alle risorse (finanziarie - umane - strumentali) a tal fine necessarie ed ai risultati attesi

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, approva il Programma Operativo Annuale entro il 30 novembre dell'annualità precedente a quella di riferimento .

5. Il Programma Operativo Annuale contiene:

a) una Sezione riguardante le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie a garantire il corretto funzionamento della Società. In particolare le risorse di cui sopra sono descritte in termini di:


- ✓ Numero e costi delle risorse umane non impiegate direttamente sui progetti o che svolgono progetti di tipo continuativo;
- ✓ Numero e costi delle risorse umane impiegate direttamente sui progetti;
- ✓ Costi delle risorse strumentali e finanziarie aggregate per tipologia, come dettagliate e determinate ai sensi del successivo articolo 11.

b) una Sezione riguardante le attività da svolgere e le risorse, strumentali e finanziarie a tal fine necessarie, come dettagliate e determinate ai sensi del successivo articolo 11. Salvo quanto previsto dall'articolo successivo in materia di intese specifiche, in tale Sezione i progetti da realizzare (schede progettuali) sono descritti in termini di:

- ✓ oggetto e risultati attesi;
- ✓ modalità di esecuzione;
- ✓ durata complessiva e tempistica intermedia;
- ✓ eventuali costi connessi allo svolgimento di attività in qualità di stazione appaltante;
- ✓ livelli di servizio previsti;
- ✓ monitoraggi e modalità di validazione.

6. Eventuali variazioni in aumento dei costi complessivi di cui al precedente comma 5, lett. a), intervenute successivamente all'approvazione del Piano Operativo annuale, dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Regionale.




- 
7. Entro il 15 luglio dell'anno di riferimento, la Direzione Regionale può apportare, anche su indicazione della LAit, le integrazioni ritenute necessarie alle Sezioni di cui al precedente comma 5.
  8. Le attività e le risorse inserite nel Programma Operativo Annuale sono autorizzate e finanziate con successivi atti della Direzione Regionale. A fronte di eventuali richieste da parte di altre Direzioni ovvero organismi regionali interessati all'attuazione del S.I.R., la LAit, prima di procedere operativamente, deve comunque acquisire il parere della Direzione Regionale, di cui all'art. 4 della presente convenzione.



## Articolo 6

### *(Intese specifiche e incarichi aggiuntivi)*

1. Le Parti possono stipulare apposite intese per disciplinare la realizzazione di attività già indicate nel Programma Operativo Annuale, ma aventi ad oggetto iniziative e attività che richiedono specifici investimenti ovvero che hanno natura di sperimentazione, ivi comprese quelle a carattere internazionale, anche avvalendosi di appositi finanziamenti regionali, nazionali, comunitari e di istituzioni finanziarie transnazionali.
2. La Direzione Regionale o le altre Direzioni ovvero gli organismi regionali interessati all'attuazione del S.I.R. possono affidare alla LAit, anche in corso di esercizio, incarichi aggiuntivi non compresi nei Programmi Strategici e Operativi. In tal caso, la LAit predispone una scheda aggiuntiva (contenente gli elementi descrittivi di cui al comma 5, lett. b, dell'articolo precedente, oltre ai corrispettivi per le risorse umane appositamente acquisite per la realizzazione del progetto, come dettagliati e determinati ai sensi del successivo articolo 11, comma 2, lett. a) in collaborazione con i soggetti regionali affidanti e la trasmette alla Direzione Regionale per la successiva approvazione da parte dell'Assessore competente.
3. L'avvio delle iniziative regionali non comprese nei Programmi Strategici e Operativi è sempre subordinata alla definizione della copertura finanziaria degli oneri conseguenti, come determinati ai sensi del successivo articolo 11, nonché, in caso di iniziative che incidono sull'architettura del S.I.R. come



indicata nel Programma Strategico Triennale, alla preventiva comunicazione alla Direzione regionale di cui all'art. 4 e all'approvazione da parte della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Regionale competente per materia, che si pronuncia in merito entro 30 giorni. In caso di mancata approvazione da parte della Giunta Regionale nel termine indicato, ovvero nel diverso termine comunicato dalla Giunta stessa per eventuali necessari approfondimenti, le iniziative proposte decadranno automaticamente.



### Articolo 7

#### *(Fondi e modalità di prelievo delle risorse)*

1. Il Fondo di Dotazione di cui all'art. 25 della Legge regionale n. 31 del 24/12/2008 (nel seguito "Fondo di Dotazione") assicura la copertura finanziaria dei costi di cui al precedente art. 5, comma 5, lett. a).
2. Il Fondo Speciale di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 20 del 03/08/2001 e ss.mm.ii. (nel seguito anche "Fondo Speciale") assicura la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in qualità di stazione appaltante, di cui all'art. 5, comma 5, lett. b), nonché degli oneri derivanti dall'affidamento di incarichi aggiuntivi, non compresi nel Programma Operativo di cui all'art. 6, comma 2.
3. Il Fondo di Dotazione e il Fondo Speciale sono gestiti dalla LAit sulla base delle indicazioni contenute nel Programma Operativo Annuale e nelle schede aggiuntive di cui all'art. 6, comma 2. Il Fondo di Dotazione è ricostituito mediante trasferimento da parte della Direzione Regionale all'inizio di ciascun esercizio, non appena avvenuta l'entrata in esercizio del Bilancio di previsione, sulla base del fabbisogno indicato nel corrispondente Programma Operativo Annuale. Il Fondo Speciale è costituito mediante specifici atti di impegno e trasferimento delle risorse alla LAit conseguenti all'approvazione da parte della Direzione Regionale degli studi di fattibilità riguardanti i progetti nel corrispondente Programma Operativo Annuale.
4. I prelievi a valere sul Fondo Speciale sono effettuati dalla LAit previa presentazione di regolari fatture, nonché dei documenti attestanti lo stato di avanzamento dei progetti e il dettaglio delle attività svolte.



5. In caso di affidamento alla LAit di incarichi di cui al precedente art. 6, comma 2 e affidati esclusivamente secondo quanto stabilito all'art. 4, il Fondo Speciale deve essere preventivamente e adeguatamente incrementato da parte dei soggetti proponenti, in modo tale da garantire l'integrale copertura finanziaria degli oneri conseguenti.
6. I prelievi a valere sul Fondo di Dotazione sono effettuati mensilmente dalla LAit, previa presentazione alla Direzione Regionale di regolari fatture, sulla base di quanto previsto nella Sezione di cui al precedente art. 5, comma 5, lett. a).



### **Articolo 8**

#### ***(Rapporti periodici e segnalazioni)***

1. La LAit provvede a raccogliere tutti i dati e le informazioni riguardanti lo stato di attuazione del Programma Operativo Annuale, nonché a trasmettere alla Direzione Regionale la documentazione relativa ai rapporti trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività (S.A.A.) e sullo stato di avanzamento dei costi (S.A.C.), riguardanti l'attuazione del Programma Operativo di riferimento.
2. La LAit, fermo restando quanto sopra, è tenuta a presentare informative e segnalazioni ogni qual volta richiesto dalla Direzione Regionale ovvero ogni qual volta la Società lo ritenga opportuno e urgente.
3. La Direzione Regionale, anche avvalendosi del Comitato, redige, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, un Rapporto Annuale, da presentare all'Amministrazione, sul funzionamento del S.I.R., in collaborazione con le Direzioni regionali interessate e la LAit.

### **Articolo 9**

#### ***(Obblighi specifici della LAit)***

1. La LAit si impegna ad attuare pienamente il Programma Operativo Annuale attraverso la propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale, nonché a svolgere correttamente gli incarichi aggiuntivi eventualmente ricevuti anche avvalendosi di risorse appositamente acquisite, restando

espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti comunque impiegati nell'esecuzione delle suddette attività e la Regione.


2. In considerazione di quanto sopra, la LAit si impegna a tenere indenne la Regione da qualsiasi eventuale pretesa e azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi.
3. La LAit si impegna altresì a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative, relative all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, che dovessero essere impartite dalla Regione.
4. La LAit supporta la Regione nella realizzazione delle eventuali attività di riuso, in favore di altre amministrazioni pubbliche, degli strumenti informatici sviluppati mediante investimenti finanziati dalla Regione stessa.
5. La LAit si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia comunque influenza sull'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. La LAit è comunque tenuta a presentare alla Regione, entro i termini da quest'ultima indicati, tutte le informazioni eventualmente richieste.
6. Fermo restando quanto sopra, la LAit si impegna a:
  - a) adottare, nell'esecuzione della presente Convenzione, i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la sicurezza delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni e più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsivoglia genere e quant'altro dovesse comunque derivare, ricadrà esclusivamente sulla Società, restando completamente esonerata da tale responsabilità la Regione ovvero i suoi incaricati a qualsiasi titolo;
  - b) restituire, alla scadenza del termine di durata della presente Convenzione, la documentazione di cui fosse eventualmente venuta in possesso e, in ogni caso, a conservarla come depositaria con conseguente obbligo di custodia sino alla restituzione;
  - c) non intrattenere o far intrattenere dai dipendenti, amministratori e consulenti rapporti di collaborazione, assistenza e/o di cointeressenza con persone fisiche o giuridiche che, anche indirettamente, abbiano





- interesse alla realizzazione di prestazioni comunque correlate all'oggetto della presente Convenzione;
- d) non porre in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano determinare direttamente o indirettamente, cause di incompatibilità in relazione alle attività oggetto della presente Convenzione, impegnandosi all'uopo anche successivamente all'espletamento dell'incarico e pure in relazione ai propri dipendenti, amministratori e consulenti.
7. La LAit si impegna infine a prestare la propria piena collaborazione per consentire alla Regione di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
8. La LAit è altresì obbligata, anche ai sensi dell'art. 18, commi 7 e 8, della Legge n. 55 del 19/03/1990 e ss.mm.ii.:
- a) ad osservare e, in caso di approvvigionamento di beni e servizi da terzi, fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;
  - b) ad applicare e, in caso di approvvigionamento di beni e servizi da terzi, a far applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate;
  - c) ad adottare e, in caso di approvvigionamento di beni e servizi da terzi, a far adottare, nell'esecuzione dell'attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  - d) ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
9. La LAit, per tutta la durata della presente Convenzione, si impegna a mantenere un'adeguata copertura assicurativa, con primaria Compagnia, per tutti i rischi concernenti la responsabilità civile verso terzi, anche





conseguenti e per fatto dei dipendenti dell'assicurato, consulenti, professionisti, prestatori d'opera.

#### **Articolo 10**

##### ***(Sistema di monitoraggio e controllo - Poteri di verifica della Regione)***

1. La Direzione Regionale, anche avvalendosi del Comitato, attiva un sistema di monitoraggio e controllo permanenti al fine di verificare la qualità dei servizi professionali resi dalla LAit in favore della Regione e, in generale, dell'attività aziendale, nonché al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati previsti nei Programmi Strategici e Operativi, anche sulla base della documentazione raccolta e prodotta dalla Società.
2. Per consentire alla Direzione di svolgere le funzioni di cui al comma precedente, la LAit rende disponibile costantemente, sul sistema di monitoraggio individuato dalla Direzione, tutta la documentazione atta a verificare l'effettivo avanzamento tecnico ed economico delle attività in essere.
3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, dovessero risultare aspetti di non conformità con le clausole della presente Convenzione e/o con le indicazioni contenute nei Programmi Strategici o Operativi, la LAit deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate entro il termine indicato dalla Regione.



#### **Articolo 11**

##### ***(Canoni - Corrispettivi – Rimborsi)***

1. In considerazione di quanto previsto dal precedente art. 5, comma 5, lett. a) e b), la Direzione Regionale riconosce alla LAit, a seguito dell'approvazione del P.O.A. di cui all'art. 5 della presente Convenzione, la copertura dei seguenti costi:
  - a) **PERSONALE DIPENDENTE** (con la sola esclusione delle risorse umane appositamente acquisite per l'esecuzione degli incarichi aggiuntivi, non compresi nell'ambito del Programma Operativo Annuale, di cui al



successivo comma 2):

- ✓ retribuzioni (competenze fisse, componenti accessorie connesse al risultato, componenti accessorie connesse alla funzione, lavoro straordinario, contributi e oneri lavoro ordinario e straordinario);
- ✓ altri costi del personale (incarichi, indennità di trasferimento, indennità di missione, gettoni di presenza, borse di studio e sussidi, buoni pasto, contributi centri attività sociali-sportive e culturali, contributi per prestazioni sanitarie, contributi aggiuntivi, indennizzi, polizze assicurative a favore del personale, incentivi all'esodo ed atti transattivi);

b) BENI DI CONSUMO:

- ✓ carta, cancelleria e stampati;
- ✓ giornali e pubblicazioni distribuiti ai dipendenti quali strumenti di lavoro;
- ✓ materiali e accessori (materiale informatico);

c) ACQUISTO DI SERVIZI:

- ✓ consulenza (direzionale e organizzativa, consulenza tecnico-scientifica, giuridico-amministrativa, informatica);
- ✓ prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali (interpretariato e traduzioni, esperti per commissioni-comitati e consigli, assistenza medico-sanitaria, assistenza tecnico-informatica, perizie, altre prestazioni professionali e specialistiche);
- ✓ servizi per trasferte in Italia e all'estero;
- ✓ promozione (rappresentanza, organizzazione manifestazioni e convegni);
- ✓ formazione e addestramento (formazione professionale generica e specialistica, addestramento personale);
- ✓ manutenzione ordinaria e straordinaria (immobili, mobili-arredi-accessori, impianti e macchinari, mezzi di trasporto, HW, SW, altri beni);
- ✓ noleggi, locazioni e leasing (noleggi e leasing di impianti, macchinari, HW, mezzi di trasporto e altri beni, locazioni immobili e licenze d'uso di software);
- ✓ utenze e canoni (telefonia, abbonamenti a banche dati, reti di trasmissione, energia elettrica, acqua, gas e altri canoni);





- ✓ servizi ausiliari (sorveglianza e custodia, pulizia, stampa e rilegatura, trasporti, traslochi e facchinaggio, altri servizi ausiliari);
  - ✓ servizi finanziari (compensi riconosciuti a banche e istituti di credito);
  - ✓ assicurazioni (su beni mobili e immobili, per responsabilità civile verso terzi, altre assicurazioni);
- d) **ALTRI COSTI:**
- ✓ amministrativi (oneri postali e telegrafici, carte-valori, bollati, registrazione contratti, pubblicazione bandi);
  - ✓ partecipazione a organismi interni e internazionali;
  - ✓ imposte dirette ed indirette, tasse (rimozione rifiuti solidi urbani, passi carrabili, di possesso per mezzi di trasporto, altre tasse);
- e) **ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO:**
- ✓ costi straordinari (oneri derivanti da rapporti con terzi, interessi passivi per ritardati pagamenti o cessioni del credito, sopravvenienze passive e minusvalenze);
  - ✓ esborso da contenzioso verso personale dipendente, fornitori e cittadini;
- f) **AMMORTAMENTI:**
- ✓ beni immateriali (brevetti, diritti d'autore), beni immobili, beni mobili (mezzi di trasporto stradale, macchinari per ufficio, mobili e arredi per ufficio e per locali ad uso specifico, impianti e attrezzature, Hardware).

18/04/2014  
Direzione Am.

Nel caso di svolgimento di attività in qualità di stazione appaltante, l'integrale copertura dei costi per:

- ✓ l'approvvigionamento di beni e servizi da soggetti terzi;
- ✓ le pubblicazioni degli atti su Gazzette Ufficiali e quotidiani;
- ✓ l'eventuale coinvolgimento di membri esterni nell'ambito delle Commissioni aggiudicatrici e delle Commissioni di collaudo.

2. In considerazione di quanto previsto dai precedenti art. 4 e art. 6, il soggetto che affida incarichi aggiuntivi (Direzione Regionale o altre Direzioni ovvero organismi regionali interessati all'attuazione del S.I.R.) riconosce alla LAit:



a) la remunerazione delle risorse umane appositamente acquisite e impiegate nella realizzazione dei progetti, secondo i seguenti corrispettivi al netto dell'I.V.A., che vengono adeguati annualmente sulla base dell'inflazione e indicizzazione dei prezzi riscontrati nell'anno precedente (fonte ISTAT):

FIGURE PROFESSIONALI	CORRISPETTIVO (G/U )
PROFILO A - Base (Diplomato o neolaureato)	240,00
PROFILO B - Advanced (Consulente Junior specializzato o laureato con 3 anni di esperienza)	340,00
PROFILO C - Senior (Consulente Senior laureato con almeno 3 anni di esperienza)	450,00
PROFILO D - Responsabile	640,00

b) nel caso di svolgimento di attività in qualità di stazione appaltante, l'integrale copertura dei costi per:


- ✓ l'approvvigionamento di beni e servizi da soggetti terzi;
- ✓ le pubblicazioni degli atti su Gazzette Ufficiali e quotidiani;
- ✓ l'eventuale coinvolgimento di membri esterni nell'ambito delle Commissioni aggiudicatrici e delle Commissioni di collaudo.



## Articolo 12

### *(Proprietà dei beni e dei prodotti)*

1. Per prodotti software si intendono le applicazioni informatiche custom, sviluppate o mantenute per soddisfare specifiche esigenze; i programmi a licenza d'uso; le applicazioni informatiche basate su tecnologia di tipo proprietario, cedute in uso dietro pagamento di una licenza che garantisce la fornitura del codice eseguibile e non del codice sorgente; i programmi a codice sorgente aperto o open source, il cui codice sorgente può essere liberamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito. LAit concede i suddetti prodotti software in licenza alla Regione. Resta inteso che le



condizioni applicate da LAit a Regione non possono essere onerose per prodotti acquisiti gratuitamente.

2. La Regione avrà la titolarità esclusiva di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai codici per computer e alla relativa documentazione, sviluppati autonomamente dalla Società.
3. Le apparecchiature hardware nonché tutti i beni mobili acquistati dalla società per conto della Regione Lazio e/o in qualità di stazione appaltante sono di proprietà della Regione.



### Articolo 13

#### *(Obblighi di riservatezza)*

La LAit ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle suddette attività.

2. L'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la LAit sviluppa o realizza autonomamente in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. La LAit è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

### Articolo 14

#### *(Obblighi nei confronti del personale dipendente)*

1. Nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, la LAit si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. La LAit è tenuta ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.
3. La LAit si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.



#### **Articolo 15**

##### ***(Cessione della Convenzione e dei crediti)***

1. E' fatto assoluto divieto alla LAit di cedere la presente Convenzione – in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente (dunque, anche a seguito della cessione dell'impresa ovvero dell'azienda o dell'eventuale ramo aziendale deputato all'esecuzione della Convenzione) - senza la preventiva autorizzazione espressa della Regione.
2. La LAit può cedere a terzi i crediti derivanti dalla presente Convenzione, a condizione che la Regione accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

#### **Articolo 16**

##### ***(Limitazione di responsabilità ed esonero dalla cauzione)***

1. La LAit non è responsabile per qualunque ritardo o impossibilità, nello svolgimento delle attività alla stessa affidate, dovuti a cause ad essa non direttamente imputabili.



2. Salvo quanto diversamente stabilito da norme inderogabili di legge, la responsabilità complessiva della LAit per qualsiasi danno e perdita che possa derivare come conseguenza dell'inadempimento, anche solo parziale, alle proprie obbligazioni ovvero per ogni altra causa relativa alla presente Convenzione, è limitata al risarcimento di quei soli danni e perdite comprovati ed effettivamente derivanti come immediata e diretta conseguenza del mancato adempimento delle proprie obbligazioni.
3. La Regione è estranea ai rapporti direttamente instaurati dalla LAit con soggetti terzi e non risponde per fatti e/o danni di qualsiasi natura casualmente riconducibili all'attività della Società. Pertanto, quest'ultima terrà indenne la Regione, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che i terzi dovessero avanzare per obbligazioni riconducibili all'attività della Società medesima.
4. La LAit è esonerata dal prestare cauzione in favore della Regione, in ragione del fatto che quest'ultima detiene, direttamente o indirettamente, la totalità del capitale della Società stessa.



**Articolo 17**  
**(Penalità)**

1. La LAit sarà passibile di una penalità per i ritardi relativi all'adempimento delle attività di cui ai precedenti artt. 5 e 6 .
2. In caso di difformità della prestazione rispetto alle previsioni contrattuali, la penale non potrà comunque eccedere il 10% del valore delle attività del singolo progetto.
3. Se i ritardi possono ascrivere a cause di forza maggiore, secondo quanto previsto dal Codice Civile, la LAit dovrà formalizzare tali circostanze alla Direzione Regionale, entro sette giorni dal verificarsi delle stesse.

**Articolo 18**  
**(Spese contrattuali ed oneri fiscali)**



1. Le spese relative al presente atto sono a carico della LAit, ad eccezione di quelle che, per legge, fanno carico alla Regione.
2. Le prestazioni oggetto del presente atto sono effettuate dalla LAit nell'esercizio dell'impresa e sono operazioni imponibili non esenti dall'I.V.A., che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e ss.mm.ii.

### Articolo 19

#### (Recesso unilaterale)

1. In caso di recesso da parte della Regione, la LAit ha diritto ai corrispettivi ed ai rimborsi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo quanto previsto nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.



### Articolo 20

#### (Trattamento dei dati)

1. La Regione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito "Codice della privacy" o "Codice"), procederà, entro giorni 15 (quindici) dalla sottoscrizione della presente Convenzione, alla designazione del Responsabile del trattamento - secondo la definizione di cui agli artt. 4, comma 1, lett. g) e 29 del Codice - nella persona del legale rappresentante *pro tempore* della LAit, nonché del suo sostituto in caso di assenza e/o impedimento.
2. Nell'atto di designazione del Responsabile del trattamento (di seguito "Responsabile") saranno analiticamente specificati per iscritto i compiti affidati al Responsabile medesimo, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 4, del Codice, in particolare per quanto riguarda i dati che la LAit



atta, per conto della Regione, nell'ambito della realizzazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo Regionale.

3. Tra i compiti specificamente assegnati dal Titolare al Responsabile saranno ricompresi quelli riguardanti l'adozione delle misure atte ad assicurare il rispetto degli obblighi di sicurezza, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 1, nonché dalle altre disposizioni del Codice in materia di sicurezza informatica (in particolare, quelle contenute negli artt. 33, 34 e 35) e dalle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento sulle "Misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali presso le strutture della Giunta Regionale del Lazio", emanato con Delibera della Giunta Regionale n. 1142 del 28/11/2004.
4. Il Responsabile, nel rispetto dei criteri di riservatezza, integrità e qualità del trattamento dei dati, si impegna ad effettuare tale trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, nonché alla utilizzazione di detti dati esclusivamente per le finalità indicate nell'atto di designazione e conformemente a tutte le disposizioni di legge ed a quelle stabilite nel citato Regolamento.
5. Il Responsabile provvederà, con atti successivi, alla designazione degli incaricati del trattamento, per iscritto e individuandone puntualmente l'ambito del trattamento consentito, ai sensi dell'art. 30 del Codice. Gli incaricati opereranno sotto la diretta autorità del Responsabile.
6. Il Titolare, anche tramite verifiche periodiche, vigilerà sulla puntuale osservanza, da parte del Responsabile, delle istruzioni impartite in relazione al trattamento dei dati, delle disposizioni vigenti, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 29 del Codice.
7. Il legale rappresentante *pro tempore* della LAit, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna ad accettare la designazione a Responsabile e conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione al dettato delle disposizioni di legge sopra indicate, nonché dell'intero complesso delle norme in materia di trattamento dei dati previste dal Codice.



8. Il Responsabile si impegna ad attenersi, in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari, alle Autorizzazioni rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali, in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del "Regolamento sui dati sensibili e giudiziari a norma degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 196/2003".
9. Ai sensi di quanto previsto dal Codice, le Parti concordano che, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, e comunque precedentemente all'atto di designazione del Responsabile del trattamento da parte del Titolare, provvederanno a precisare la natura, le modalità e le finalità del trattamento dei dati che verrà effettuato per l'esecuzione delle attività oggetto della stessa.
10. Ai fini delle norme vigenti, le Parti dichiarano che i dati personali e societari forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.

#### **Articolo 21**

##### ***(Controversie e Foro competente)***

1. In caso di controversie in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, le Parti devono tentare un'immediata soluzione in via bonaria.
2. In caso di infruttuoso esperimento della procedura di composizione, la controversia sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.



#### **Articolo 22**

##### ***(Comodato d'uso)***

1. La Regione cede in comodato d'uso gratuito alla Società i locali e le strumentazioni di servizio del Data Center della Regione Lazio, nonché gli apparati di elaborazione dati e di telecomunicazione, oltre che i sistemi

informativi, strumentali al perseguimento dei compiti istituzionali attribuiti alla Società stessa dalla Legge Regionale n. 20/2001 e ss.mm.ii.

2. La Regione Lazio fornisce altresì in comodato d'uso gratuito alla Società i locali posti nella disponibilità giuridica della Regione stessa o di altri Enti/Agenzie/Società regionali, esclusi dal campo di applicazione del precedente art. 11, comma 1 ed eventualmente destinati ad ospitare sedi, uffici, magazzini della Società stessa.

### Articolo 23

#### *(Disposizioni finali)*

1. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al contenuto della presente Convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto tra le Parti.
2. Resta inteso che le presenti clausole sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entreranno in vigore successivamente alla stipulazione della Convenzione stessa.
3. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per quanto ivi non espressamente previsto si applicheranno le norme vigenti in materia.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che la presente Convenzione è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena libertà e determinazione e, pertanto, non trovano applicazione gli articoli 1341 e ss. del codice civile.
5. Il presente atto modifica e sostituisce integralmente la precedente Convenzione stipulata tra la Regione Lazio e la LAit S.p.A. (Reg. cron. n. 7298 del 25/05/2006).

Roma, \_\_\_ / \_\_\_ / 2009

Per Regione Lazio

Per LAit S.p.A.

